

proposta di legge n. 93

a iniziativa del Consigliere Comi
presentata in data 28 aprile 2006

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 16 DICEMBRE 2005, n. 36:
“RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE”

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge scaturisce dalla necessità di modificare, integrandola, la disciplina contenuta nella l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 sul riordino del sistema regionale delle politiche abitative.

Come è noto, in sede di esame presso la IV Commissione consiliare permanente, dall'originaria proposta della Giunta regionale è stato espunto il Titolo IV, concernente l'assegnazione e la gestione degli alloggi di ERP sovvenzionata.

Al fine di completare il processo di riordino ed allo scopo di una organica definizione dell'intervento regionale in materia di politiche abitative, si ritiene di dover presentare la presente proposta di legge che contiene la disciplina specifica relativa all'assegnazione e gestione degli alloggi di ERP sovvenzionata.

La presente proposta, formulata con la tecnica della novellazione, consta di sedici articoli, riuniti in un Titolo (Titolo III bis), articolato in cinque Capi e contiene in sostanza la regolamentazione prevista dall'originaria proposta della Giunta in tema di assegnazione e gestione di alloggi di edilizia sovvenzionata.

Negli articoli 20 bis e fino al 20 septdecies si affrontano le regole gestionali del patrimonio di ERP nelle sue diverse dimensioni amministrativa ed economica.

Gli aspetti più rilevanti riguardano i requisiti per l'accesso, che prevedono in particolare la cittadinanza italiana o di altro paese dell'Unione o la titolarità di carta di soggiorno biennale, unitamente alla residenza anagrafica o lavorativa nell'ambito comunale o sovracomunale dove si chiede l'assegnazione. E' previsto inoltre un meccanismo di calcolo del reddito limite con i criteri stabiliti dal d.lgs. 109/1998.

Sulla base di questi requisiti i Comuni provvedono con appositi regolamenti all'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi; analogamente i Comuni hanno potestà regolamentare sulla mobilità degli assegnatari e detengono la

responsabilità amministrativa sull'annullamento dell'assegnazione e sulla decadenza.

La legge introduce una precisa distinzione tra: ospitalità temporanea, ampliamento e subentro, limitando quest'ultimo solo al coniuge o convivente more uxorio, ai componenti il nucleo originario ed agli ascendenti o discendenti di primo grado.

La Giunta regionale definisce il regolamento d'uso degli alloggi e le regole di ripartizione degli oneri manutentivi; la violazione di tali norme determina la somministrazione di sanzioni amministrative.

Un altro aspetto rilevante di questo titolo riguarda la determinazione dei canoni di locazione, sulla base di criteri stabiliti dalla Regione entro centottanta giorni dall'approvazione della legge, che prevedono la definizione di un canone minimo, una fascia di protezione sociale con un'incidenza massima del canone sul reddito ed una fascia superiore il cui canone è stabilito all'interno di limiti minimi e massimi fissati dalla Regione. I proventi dei canoni sono destinati prioritariamente alla copertura dei costi della gestione amministrativa e manutentiva, alla riqualificazione del patrimonio ed al cofinanziamento del fondo regionale.

L'ultimo aspetto importante è rappresentato da nuove regole per l'alienazione degli alloggi ERP, che è prevista solo per esigenze di una razionale ed economica gestione del patrimonio, previa l'approvazione di programmi da parte dei Comuni interessati.

L'alienazione avviene mediante asta pubblica assumendo come prezzo base il valore di mercato, con diritto di prelazione al prezzo base decurtato del 15 per cento da parte dell'assegnatario che, se non interessato, ha diritto ad una mobilità in altro alloggio di ERP adeguato alle proprie esigenze. Per le famiglie in cui è presente un portatore di handicap o un anziano ultrasessantacinquenne, l'assegnatario ha facoltà di rimanere nell'alloggio che pertanto non viene alienato a terzi, fatta salva la facoltà del Comune di attuare la mobilità qualora le condizioni oggettive e soggettive lo consentano.

Art. 1

(Modifiche ed integrazioni alla l.r. 36/2005)

1. Dopo il Titolo III della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) è inserito il seguente:

“TITOLO III bis

Capo I - Principi generali

Art. 20 bis (Enti gestori e partecipazione alla gestione)

1. Gli enti proprietari del patrimonio di ERP sovvenzionata possono avvalersi per la sua gestione degli ERAP territorialmente competenti previa stipula di apposita convenzione.

2. La Giunta regionale definisce entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli elementi essenziali della convenzione di cui al comma 1.

3. I Comuni e gli ERAP promuovono il coinvolgimento degli assegnatari nella gestione del patrimonio di alloggi di ERP nelle forme e secondo le modalità stabilite dagli enti medesimi in accordo con le organizzazioni sindacali rappresentative degli utenti.

4. I Comuni e gli ERAP assicurano l'esercizio dei diritti sindacali dell'utenza e garantiscono il diritto dell'informazione, anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari e nell'ambito della carta dei servizi a garanzia dei diritti dell'utenza.

Art. 20 ter (Diversa destinazione degli alloggi)

1. I Comuni, su proposta dell'ente proprietario, possono destinare gli alloggi ad un utilizzo diverso da quello previsto dal presente titolo, garantendone la contemporanea sostituzione con un equivalente patrimonio abitativo, nei seguenti casi:

- a) qualora gli alloggi abbiano caratteristiche che non si prestano alle finalità sociali proprie dell'ERP sovvenzionata;
- b) qualora gli alloggi abbiano caratteristiche per le quali non sussiste fabbisogno nell'ambito territoriale di competenza;
- c) qualora gli alloggi siano situati all'interno di strutture adibite a pubblici servizi o contigui e funzionalmente connessi ad esse.

2. In alternativa alla sostituzione con equivalente patrimonio abitativo, l'ente proprietario può proporre alla Regione la restituzione dei fondi statali o regionali, rivalutati ai sensi di legge, utilizzati per il recupero, l'acquisto o la costruzione degli alloggi.

3. Gli alloggi realizzati per le forze armate e per le forze dell'ordine sono assoggettati a quanto previsto dalla presente legge, fatte salve le modalità e i criteri di assegnazione degli alloggi, previsti dalle relative leggi statali di finanziamento.

Capo II - Assegnazione e disciplina del rapporto contrattuale

Art. 20 quater (Requisiti per l'accesso e per la permanenza)

1. Per conseguire l'assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di carta di soggiorno o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;
- b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune in cui si concorre per l'assegnazione, salvo diversa disposizione del Comune medesimo;
- c) non essere titolari della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata unità collabente ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- d) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal d.lgs. 109/1998, non superiore al limite determinato dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. Tale limite è aggiornato, entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente;
- e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

2. I requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

3. La qualità di assegnatario è conservata anche da chi, nel corso del rapporto locativo, superi il limite di reddito di cui alla lettera d) del comma 1, fino ad un massimo pari al doppio di tale importo e nella fattispecie di cui al comma 4 dell'articolo 20 septies.

Art. 20 quinquies (Disciplina delle assegnazioni e durata del contratto di locazione)

1. Il Comune assegna gli alloggi su istanza degli interessati, mediante:

- a) avviso pubblico, da emanarsi anche per ambiti provinciali;

b) formazione di una graduatoria aperta disciplinata dai regolamenti comunali nella quale le domande sono inserite in base ai punteggi attribuiti ai sensi del comma 2.

2. Il Comune, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, provvede all'individuazione della modalità di assegnazione degli alloggi disciplinando in particolare:

- a) i contenuti e le modalità di presentazione della domanda nonché le modalità di subentro nella medesima;
- b) i criteri di priorità per l'assegnazione ed i relativi punteggi da attribuire alle domande in relazione alle condizioni dei nuclei familiari richiedenti;
- c) il contenuto del bando e le forme di pubblicità dello stesso;
- d) il procedimento di formazione e pubblicazione delle graduatorie e le modalità di aggiornamento delle stesse, compresa l'istituzione di apposite commissioni;
- e) le modalità di modificazione o integrazione della domanda al mutare delle condizioni soggettive ed oggettive;
- f) le modalità di individuazione dell'alloggio, con particolare riguardo alla dimensione del nucleo familiare dell'assegnatario, alla scelta, alla consegna, alla rinuncia ed ai termini dell'occupazione;
- g) le eventuali riserve di alloggi da assegnare a categorie speciali, per far fronte a situazioni di particolare criticità;
- h) le modalità di concertazione e partecipazione di cui all'articolo 4.

3. Il Comune, nell'assegnare gli alloggi agli aventi diritto, tiene conto delle eventuali particolari esigenze di assistenza sanitaria e sociale degli interessati.

4. All'assegnazione di un alloggio di ERP fa seguito la stipula tra l'ente gestore e l'assegnatario di un contratto a tempo indeterminato.

Art. 20 sexies (Regolamenti gestionali)

1. La Giunta regionale, anche su proposta dei gestori del patrimonio di ERP o delle organizzazioni rappresentative degli utenti, determina:

- a) le modalità d'uso degli alloggi e delle parti comuni;
- b) la ripartizione degli oneri connessi alla manutenzione e all'uso delle parti comuni tra ente gestore e assegnatari, conformemente ai principi e alle norme del codice civile.

2. Qualora l'assegnatario o altro componente del suo nucleo familiare violi le norme d'uso degli alloggi e delle parti comuni, l'ente gestore provvede, previa formale contestazione dell'addebito, ad imputare all'assegnatario stesso il rimborso delle spese per il ripristino dei beni danneggiati, ferme

restando le procedure di decadenza previste dal capo III e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 20 terdecies.

Art. 20 septies (Subentro, ampliamento e ospitalità temporanea)

1. Il subentro nell'assegnazione a seguito di decesso dell'assegnatario o abbandono dell'alloggio è consentito esclusivamente a beneficio del coniuge, del convivente more uxorio, degli ascendenti e discendenti in linea retta di primo grado ovvero dei componenti del nucleo familiare al momento dell'assegnazione dell'alloggio, conviventi con l'assegnatario medesimo al momento del decesso o dell'abbandono. Ai fini della presente legge, i figli adottivi e le altre persone sottoposte a tutela dell'assegnatario sono assimilati ai discendenti in linea retta di primo grado.

2. In caso di separazione fra coniugi, di scioglimento del matrimonio ovvero di cessazione degli effetti civili dello stesso, si provvede alla voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione, anche provvisoria, del giudice. In caso di cessazione della stabile convivenza, l'ente gestore provvede, altresì, alla voltura del contratto di locazione nei confronti dell'affidatario della prole.

3. L'ampliamento stabile del nucleo familiare, diverso da quello avvenuto per matrimonio, convivenza more uxorio, cause naturali, adozione o affidamento, è autorizzato dall'ente gestore su richiesta dell'assegnatario, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 20 quater e purché l'alloggio sia da considerarsi idoneo ai sensi di quanto previsto dal regolamento comunale di cui all'articolo 20 quinquies.

4. L'ampliamento stabile del nucleo familiare viene sempre autorizzato nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di parentela, bisognose di assistenza sanitaria certificata da strutture sanitarie pubbliche.

5. Nel caso di ospitalità temporanea di persone, superiore a trenta giorni, l'assegnatario è tenuto a darne comunicazione all'ente gestore secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Art. 20 octies (Mobilità)

1. Gli enti gestori disciplinano con apposito regolamento la mobilità degli assegnatari negli alloggi di ERP sovvenzionata in conformità ai seguenti principi:

- a) la mobilità può essere richiesta dall'assegnatario per variazioni in aumento o in diminuzione del nucleo familiare, per esigenze di avvicinamento al posto di lavoro, per gravi e comprovate esigenze familiari, di salute o personali;
- b) la mobilità può essere disposta d'ufficio per eliminare gravi condizioni di sottoutilizzazione degli alloggi, per esigenze di ristrutturazione dell'alloggio occupato o dell'edificio, per vendi-

ta a terzi dell'alloggio ovvero per altri gravi motivi specificamente individuati dal regolamento comunale.

2. In caso di mobilità per esigenze di ristrutturazione l'ente gestore deve indicare i tempi di ultimazione dei lavori e garantire all'assegnatario la possibilità di rientrare nell'alloggio precedentemente abitato. Le spese di trasloco sono a carico dell'ente gestore dell'immobile in tutte le ipotesi di mobilità disposta d'ufficio.

Capo III - Annullamento dell'assegnazione, decadenza, morosità

Art. 20 nonies (Annullamento dell'assegnazione)

1. L'annullamento dell'assegnazione è disposto dal Comune, in contraddittorio con l'assegnatario, nei seguenti casi:

- a) per assegnazione avvenuta in contrasto con la normativa vigente al momento dell'assegnazione medesima;
- b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazione non veritiera.

2. L'annullamento comporta la risoluzione di diritto del contratto, ha carattere definitivo e con esso viene stabilito il termine di rilascio dell'alloggio che non può comunque essere superiore a sei mesi.

3. Dalla data di notifica dell'atto di annullamento dell'assegnazione fino alla riconsegna dell'alloggio è dovuto dall'assegnatario all'ente gestore il canone locativo di cui all'articolo 20 quaterdecies, comma 1, lettera d).

Art. 20 decies (Decadenza dall'assegnazione)

1. La decadenza dall'assegnazione è disposta dal Comune, d'ufficio o su richiesta dell'ente gestore, nei casi in cui:

- a) l'alloggio sia stato abbandonato, senza gravi motivi, per un periodo superiore a tre mesi;
- b) l'alloggio sia stato sublocato in tutto o in parte o nei sia stata mutata la destinazione d'uso;
- c) l'alloggio sia stato adibito a scopi illeciti o immorali ovvero si sia gravemente contravvenuto alle disposizioni d'uso degli alloggi;
- d) l'alloggio o le parti comuni dell'edificio siano state gravemente danneggiate, fermo restando il rimborso delle spese di ripristino;
- e) siano venuti meno i requisiti prescritti per l'assegnazione previsti dall'articolo 20 quater;
- f) sia stato superato per due anni consecutivi il limite di reddito stabilito ai sensi dell'articolo 20 quater, comma 3.

2. La decadenza è disposta dal Comune con provvedimento assunto, in contraddittorio con l'interessato, entro quarantacinque giorni dall'accertamento dei fatti o condizioni di cui al comma 1. La dichiarazione di decadenza comporta la risolu-

zione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.

3. La dichiarazione di decadenza comporta, fino alla data di effettivo rilascio dell'alloggio, il pagamento del canone di locazione di cui all'articolo 20 quaterdecies, comma 1, lettera d).

4. Ai fini del presente articolo, nella determinazione della capacità economica del nucleo familiare non concorre il reddito:

- a) dei figli conviventi, fino al compimento del trentesimo anno di età;
- b) di persone anziane ultrasessantacinquenni diverse dall'assegnatario o dal coniuge;
- c) delle persone bisognose di assistenza sanitaria di cui all'articolo 20 septies, comma 4.

Art. 20 undecies (Morosità)

1. In caso di morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione, delle quote di gestione dei servizi o nei confronti dell'autogestione, gli enti gestori procedono alla risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall'assegnazione.

2. I componenti del nucleo familiare dell'assegnatario rispondono in solido del pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio.

3. La morosità può essere sanata entro trenta giorni dalla messa in mora da parte dell'ente gestore ovvero attraverso un piano di recupero concordato con l'ente medesimo, ferma restando la corresponsione degli interessi legali.

4. In caso di morosità dovuta a gravi situazioni personali o familiari documentate dall'assegnatario, l'ente gestore verifica con il Comune competente la possibilità di attivare interventi di sostegno economico e sociale. In tal caso il procedimento di decadenza viene sospeso.

Art. 20 duodecies (Occupazione illegale degli alloggi)

1. L'ente gestore, previa diffida e contraddittorio con l'interessato, dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo entro sessanta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'occupazione.

2. Dalla data di occupazione e fino alla riconsegna dell'alloggio è dovuta all'ente gestore un'indennità pari al canone locativo di cui all'articolo 20 quaterdecies, comma 1, lettera d), incrementato del quindici per cento.

Art. 20 terdecies (Sanzioni amministrative)

1. Per la violazione delle norme del regolamento gestionale degli alloggi e delle parti comuni di cui all'articolo 20 sexsies è irrogata la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 250,00.

2. Per la mancata comunicazione dell'ospitalità temporanea superiore a trenta giorni prevista dall'articolo 20 septies, comma 5, è irrogata la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00.

3. Per il mancato rilascio dell'alloggio entro i

termini stabiliti nel provvedimento di decadenza di cui all'articolo 20 decies è irrogata la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.

4. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono irrogate dall'ente gestore secondo le procedure stabilite dalla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), fatti salvi gli ulteriori provvedimenti conseguenti alla violazione delle norme.

5. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative sono destinati, nella misura del 30 per cento, alla copertura forfettaria delle spese afferenti il servizio di accertamento e riscossione e nella misura del 70 per cento ad incrementare il fondo regionale di cui all'articolo 6.

Capo IV - Canone di locazione

Art. 20 quaterdecies (Determinazione del canone di locazione)

1. Il canone di locazione degli alloggi di ERP sovvenzionata è determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione con regolamento da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto di quanto stabilito all'articolo 20 sexdecies. Per la determinazione dei criteri sono osservati i seguenti principi:

- a) il canone è commisurato al valore dell'immobile e al reddito del nucleo dell'assegnatario valutato secondo i criteri stabiliti dal d.lgs. 109/1998;
- b) è individuata una fascia di protezione sociale per le famiglie meno abbienti, per le quali è definita l'incidenza massima del canone sul reddito, e un canone minimo comunque da corrispondere;
- c) al di fuori della fascia di protezione sociale il canone è stabilito all'interno dei limiti minimi e massimi fissati dalla Regione;
- d) a decorrere dalla data della dichiarazione di decadenza e fino al rilascio dell'alloggio è dovuto il pagamento di un canone maggiorato rispetto a quello di cui alla lettera c).

2. Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore gli oneri sostenuti per i servizi ad essi prestati.

Art. 20 quindicies (Aggiornamenti del canone e verifiche periodiche)

1. L'ente gestore, entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la denuncia relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche, richiede agli assegnatari la documentazione utile per l'aggiornamento del canone e per la verifica dei requisiti per la permanenza dell'alloggio.

2. Qualora l'assegnatario ometta l'invio della documentazione richiesta ovvero se questa sia parziale o non attendibile, l'ente gestore, previa

diffida, applica il canone locativo maggiorato, di cui all'articolo 20 quaterdecies, comma 1, lettera d), e verifica la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza.

Art. 20 sexdecies (Destinazione dei proventi dei canoni)

1. I proventi dei canoni degli alloggi di ERP sono destinati prioritariamente:

- a) alla copertura dei costi di gestione, di manutenzione e di riqualificazione del patrimonio ERP;
- b) al cofinanziamento del fondo regionale di cui all'articolo 6. Tale quota parte destinata al fondo viene calcolata sul monte canoni effettivamente riscosso e al netto di eventuali rate di ammortamento di mutui in corso.

2. Ai proventi dei canoni non possono essere imputati costi di gestione superiori a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri definiti dalla Giunta regionale.

3. L'ente gestore trasmette annualmente alla Giunta regionale e all'ente proprietario una relazione sull'utilizzazione dei proventi dei canoni.

Capo V - Alienazione del patrimonio

Art. 20 septdecies (Alienazione degli alloggi)

1. Gli alloggi di ERP possono essere alienati solo per l'esigenza di una razionale ed economica gestione del patrimonio.

2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni adottano programmi di alienazione e reinvestimento che sono trasmessi alla Provincia ed alla Giunta regionale.

3. Gli enti proprietari di alloggi, diversi dai Comuni, propongono alla Provincia un programma di alienazione e di reinvestimento nell'ambito degli indirizzi del piano di cui all'articolo 5. Il programma è approvato dalla Provincia con le procedure di cui all'articolo 7, comma 3, ed è trasmesso alla Giunta regionale.

4. Si procede alle alienazioni mediante avviso pubblico, assumendo come prezzo base dell'immobile il valore di mercato determinato dall'ente proprietario sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

5. All'assegnatario dell'alloggio in regola col pagamento dei canoni e dei servizi è riconosciuto il diritto di acquistare l'immobile al prezzo base, decurtato della percentuale stabilita nella deliberazione di cui al comma 4, prima dell'espletamento della gara pubblica. Tale diritto può essere esercitato entro sessanta giorni dalla comunicazione del prezzo di vendita.

6. L'assegnatario può chiedere, a proprie spese, la determinazione del prezzo base di vendita dell'immobile agli uffici provinciali delle agenzie del territorio. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva, salva la facoltà di

rinunciare all'acquisto dell'immobile entro trenta giorni dalla comunicazione del prezzo così determinato.

7. Gli assegnatari che non intendono procedere all'acquisto hanno il diritto di effettuare una mobilità con altro alloggio di ERP adeguato alle esigenze del nucleo familiare. A tal fine l'ente proprietario, d'intesa con il Comune, prevede opportune misure per l'esercizio di tale diritto tra cui adeguate forme di incentivazione.

8. Qualora nel nucleo familiare dell'assegnatario siano presenti portatori di handicap o anziani ultrasessantacinquenni, l'assegnatario medesimo ha facoltà di rimanere nell'alloggio che pertanto non viene alienato a terzi, fatta salva la facoltà del Comune di attuare la mobilità qualora le condizioni oggettive e soggettive lo consentano.

9. Per gli alloggi compresi nei programmi di alienazione approvati ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), gli enti proprietari, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verificata la disponibilità all'acquisto degli aventi diritto, che abbiano fatto domanda nei tempi previsti, ne deliberano l'alienazione.”.

Art. 2
(*Abrogazione*)

1. La l.r. 22 luglio 1997, n. 44 (Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e riordino del Consiglio di Amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione) è abrogata.